

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale (1324)

EMENDAMENTI

3.0.201 (già 3.201)

IDEM

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.0.201

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione del profilo professionale del chinesologo)

1. Nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 è istituito il profilo professionale di chinesologo.

2. Con decreto del Ministro della salute, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le competenze del profilo professionale di chinesologo, anche in relazione alle attività di integrazione sociosanitaria e a quelle di mantenimento attivo dello stato di salute, nonché i requisiti per accedere alla professione».

ORDINE DEL GIORNO

G3.0.201 (già em. 3.0.201)

IDEM

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1324 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»,

premesso che:

il Capo II del disegno di legge riguarda le professioni sanitarie;

è urgente la necessità di regolamentare il profilo professionale del chinesologo, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 3-*septies*, comma 1, in materia di integrazione sociosanitaria, reca una definizione delle prestazioni sociosanitarie quali «tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione»;

l'integrazione socio-sanitaria è volta, quindi, a soddisfare le esigenze di tutela della salute, recupero e mantenimento dell'autonomia personale e miglioramento delle condizioni e degli stili di vita;

la chinesologia, il cui ambito d'intervento è maggiormente di tipo preventivo in relazione alla motricità, è volta al raggiungimento di una maggiore consapevolezza corporea e del benessere fisico e psico-fisico;

l'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha introdotto nell'ordinamento l'area delle professioni sociosanitarie ma, attualmente, non è stato dato seguito a tali previsioni normative;

l'attivazione dell'area delle professioni sociosanitarie potrebbe essere un'occasione importante per risolvere le criticità legate ad alcuni profili professionali già esistenti e legittimare la professionalizzazione di alcuni non ancora riconosciuti;

a normativa vigente, la professione di chinesologo, mancando di una regolamentazione specifica, rientra tra quelle disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 3, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate;

il chinesiologo è un laureato in scienze motorie, o diplomato Isef, esperto di movimento umano, la cui conoscenza può rappresentare un valido supporto alla cura dei disturbi motori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del profilo professionale di chinesiologo.

EMENDAMENTI

Art. 4.

4.500 (già 3.0.202)

VOLPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Istituzione del profilo professionale dell'osteopata)

1. È istituita la professione sanitaria di prevenzione dell'osteopata. L'osteopata e il professionista sanitario che, in possesso di laurea abilitante o di titolo equipollente (sommando i titoli pregressi conseguiti precedentemente all'approvazione di codesta legge), svolge la propria attività sulla base delle competenze professionali stabilite dalla Federazione Europea degli Osteopati e dall'Organismo Mondiale della Sanità secondo criteri funzionanti relativi alla prevenzione della salute dell'individuo.

2. Con accordo Stato-Regioni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento dei titoli equipollenti, considerando la sommatoria dei titoli pregressi in possesso, antecedenti all'approvazione della presente legge, raggiungendo il numero di CFU necessari stabilito dalla FEO ed OMS, ai fini dell'esercizio della professione sanitaria della prevenzione dell'osteopata. Con decreto regionale in pieno accordo con Stato, Ministro della Salute e Consiglio Superiore della Sanità da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria dell'osteopata.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'ordine delle professioni sanitarie della prevenzione della salute, l'albo della figura sanitaria per la prevenzione della salute pubblica, di osteopata. Possono iscriversi all'Albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria stabilita dall'accordo Stato/Regioni in Osteopata di cui al comma 2 ed ai soggetti in possesso dei titoli pregressi equivalenti stabiliti dai decreti regionali. Trattandosi di professione sanitaria preventiva per la salute dell'individuo non rientra nelle competenze attribuite alla disciplina del diploma di

laurea in medicina, ma nella definizione di una nuova figura sanitaria indipendente».

4.0.200 (testo corretto)

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ordinamento delle professioni di chimico e fisico)

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.

2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: "i chimici," sono soppresse.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: "di chimico," sono soppresse.

5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti".

6. All'articolo 1 del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: "i chimici," sono soppresse.

7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici, sono istituiti, all'interno delle sezioni A e B del relativo albo professionale, i settori "Chimica" e "Fisica" nel

rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina dei commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi».

4.0.202

MARGIOTTA

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.202

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Individuazione e riordino figura professionale del massofisioterapista)

1. Nell'ambito degli operatori di interesse sanitario è individuata la figura professionale del massofisioterapista. Il massofisioterapista è l'operatore sanitario che, in possesso del relativo titolo, applica le tecniche di terapia manuale su prescrizione del medico e trova la sua naturale collocazione nel settore riabilitativo, svolgendo la propria attività in regime libero professionale e/o alle dipendenze di strutture pubbliche e private. Con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal MIUR emanato di concerto con il Ministero della Salute, acquisito il parere delle regioni, si procede al riordino del profilo professionale e dell'ordinamento didattico del corso di massofisioterapista, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 commi 1, 2, 4, 5 della legge 1° febbraio 2006 n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze del massofisioterapista.

2. È affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativa da stipulare tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall'emanazione dell'accordo fra Stato, regioni e province autonome, l'inserimento normativo ed economico del profilo del massofisioterapista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l'inserimento del profilo del massofisio-

terapista nella contrattazione collettiva delle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore.

3. I possessori dei titoli pregressi di massofisioterapista triennali, conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi equipollenti al titolo universitario di fisioterapista. È garantita la conclusione, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dei corsi di massofisioterapista iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. L'equivalenza, per i possessori dei titoli biennali di massofisioterapia conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, sarà riconosciuta con decreto del Ministero della Salute ai soli fini dell'esercizio professionale (subordinato o autonomo)».

ORDINE DEL GIORNO

G4.0.202 (già em. 4.0.202)

MARGIOTTA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1324 recante norme in materia sanitaria,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di riordinare la professione del massofisioterapista istituendo un nuovo percorso formativo e di prevedere l'equipollenza al titolo universitario di fisioterapista dei titoli di massofisioterapista conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, come previsto dal decreto ministeriale 27, luglio 2000 e in linea con quanto sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1105 del 5 marzo 2015.

EMENDAMENTI

Art. 10.

10.500

LA RELATRICE

Sopprimere i commi 3 e 4.

Art. 13.

13.200

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G13.200

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1, dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "corrispondente alla medesima professionalità", sono aggiunte le seguenti: "per il solo accesso alla dirigenza amministrativa"».

ORDINE DEL GIORNO

G13.200 (già em. 13.200)

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

Il Senato,

premesso che:

la disciplina che regola l'accesso alla dirigenza, si completa con il regolamento attuativo sui concorsi per dirigenti di primo livello nel SSN. Tale regolamento è il DPR 483/97 il cui articolo 70 disciplina l'accesso al concorso per Dirigente Amministrativo riportando la stessa dizione di cui all'articolo 26 del D.lgs 165/2001. Naturalmente in virtù del principio giuridico della gerarchia delle fonti, modificato l'articolo 26 del D.lgs 165/2001 (norma primaria), dovrà essere modificata, conseguentemente, la norma regolamentare, cioè l'articolo 70 del DPR 483/97;

nello specifico un infermiere è inquadrato dai contratti collettivi, come personale con diploma di laurea in categoria D con profilo professionale sanitario. La legge considera l'infermiere un professionista sanitario ed è oramai considerato anche un lavoro intellettuale. L'infermiere è in possesso di laurea di primo livello ma può accedere alla successiva laurea magistrale e dottorato di ricerca;

tale normativa opera solo per gli Enti e le Aziende del SSN. È una disciplina speciale rispetto a quella prevista per l'accesso alla dirigenza amministrativa in tutti gli altri comparti del pubblico impiego, ad esclusione del comparto scuola;

operando, quindi, solo in ambito del SSN, un infermiere in possesso dei requisiti di studio e di anzianità di servizio richiesti dal bando può concorrere al posto di dirigente amministrativo in tutti i comparti del pubblico impiego (comuni, regione, agenzie delle entrate, inps ecc ..) ma viene escluso nel comparto della sanità;

non si capisce, pertanto, la *ratio* secondo cui un infermiere è ammesso al concorso per dirigente in tutti i comparti pubblici ed escluso, a priori, proprio nella sanità, ove vi opera magari da molti anni. Del resto la figura del dirigente amministrativo è simile e in definitiva assolve a compiti analoghi in tutti i comparti;

considerato che:

la giurisprudenza, sia quella civile che amministrativa, ha affermato con diversi pronunciamenti che l'acquisizione da parte del personale interno all'amministrazione di posizioni lavorative più elevate a seguito di pubbliche selezioni o concorsi è un *ius novum*, (novazione oggettiva art. 1230 cod. civ.) rispetto alla posizione lavorativa precedente. L'acqui-

zione della qualifica di dirigente è l'inizio di un nuovo e non rinnovato rapporto di lavoro rispetto a quello precedente. È un contratto di lavoro nuovo che non sostituisce né modifica quello precedente diverso per titolo e oggetto;

sulla base di questi autorevoli orientamenti l'acquisizione del ruolo dirigenziale, preve procedure concorsuali, è un nuovo contratto di lavoro diverso sia per titolo che per oggetto rispetto al precedente rapporto intrattenuto dal dipendente e non vi è alcuna continuità né di esperienze lavorative né giuridica tra il profilo di collaboratore amministrativo e quella di dirigente amministrativo;

la Corte Costituzionale ha ravvisato un principio di affinità tra i titoli acquisiti e l'accesso al relativo concorso. Ad esempio la Corte ha riammesso al concorso per magistrato gli abilitati avvocati che non sono iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in quanto il loro titolo è affine al concorso per magistrato. Parimenti il titolo di avvocato è affine al concorso per dirigente amministrativo a prescindere se sia in ambito sanitario o amministrativo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare la norma al fine di eliminare l'esclusività dell'accesso alla dirigenza amministrativa a favore del solo collaboratore amministrativo, come attualmente sancito immotivatamente dall'articolo 26 del D.lgs 165/2001.
